



GIUNTA REGIONALE

Seduta del
-3 FEB. 2021

Deliberazione N.
51

L'anno.....il giorno.....del mese di.....

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita Giunta Regionale presieduta dal
Sig.Presidente.....**Dott. Marco MARSILIO**.....

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. D'AMARIO Daniele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. LIRIS Guido Quintino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. QUARESIMALE Pietro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI' Nicoletta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario
Daniela Valenza

OGGETTO

D.Lgs. 26.06.2015, n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose". Pianificazione dell'attività ispettiva relativa agli stabilimenti "RIR" di soglia inferiore presenti sul territorio regionale e Programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2021 - 2025. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 04.07.2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio;

VISTO il Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" (di seguito "Decreto") con il quale è stato adottato a livello nazionale il Testo Unico in materia di disciplina della sicurezza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ("RIR"), abrogando il D.Lgs. 334/99 s.m.i. e riconfermando le funzioni che la Regione già svolgeva in materia di stabilimenti ricadenti nell'ex art. 6 del D.Lgs. 334/99, oggi denominati stabilimenti di soglia inferiore;

PRECISATO che l'art. 3 del Decreto distingue gli stabilimenti RIR, sulla base delle quantità di sostanze pericolose presenti all'interno di uno stabilimento, in due categorie:

- **stabilimento di soglia inferiore ("SI")**: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'Allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'Allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'Allegato 1;
- **stabilimento di soglia superiore ("SS")**: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'Allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'Allegato 1;

PRECISATO, inoltre, che

1. l'art. 7 comma 1 del Decreto individua la Regione o il soggetto da essa designato quale Autorità Competente per gli stabilimenti di soglia inferiore come definiti all'art. 3 lettera b); altresì prevede che la Regione:
 - a) predispone il Piano regionale di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, programma e svolge le relative ispezioni ordinarie e straordinarie e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti;
 - b) si esprime, ai sensi dell'articolo 19, al fine della individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti;
 - c) fornisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'art. 5 ed all'articolo 27, comma 13;
 - d) disciplina le modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all'articolo 30;
2. l'art.9 del Decreto prevede "...omissis. *Le Regioni o i soggetti da esse designati si possono avvalere, in relazione alle specifiche competenze, dell'ARPA e, tramite convenzioni, degli organi tecnici nazionali*";

RICHIAMATO:

- l'art. 14 del Decreto, in base al quale il Gestore degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ha l'obbligo di redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e di attuare il sistema di gestione della sicurezza, al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati;
- l'art. 27 del Decreto, che stabilisce le modalità di attuazione delle ispezioni presso gli stabilimenti al fine di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, con particolare riferimento alle misure e ai mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per limitazione delle loro conseguenze; in particolare:
 - il co. 4 che stabilisce che sulla base del piano di ispezioni di cui al comma 3, la Regione, avvalendosi eventualmente del soggetto allo scopo incaricato, predispone ogni anno i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti l'indicazione della frequenza delle visite in loco per le varie tipologie di stabilimenti. L'intervallo tra due visite consecutive in loco è stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativi agli stabilimenti interessati; nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due visite consecutive in loco non è comunque superiore ad un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore;
 - il co. 10 che stabilisce che ove possibile, le ispezioni ai fini del Decreto sono coordinate con le ispezioni effettuate ai sensi di altre normative, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle disposizioni di cui al comma 3, lettera h);

VISTO l'art. 22 del D.Lgs. n. 139/2006 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 luglio 2003, n. 229" che istituisce il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi nell'ambito di ciascuna Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

VISTA la L.R. 29 luglio 1998, n. 64, con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente Abruzzo – A.R.T.A., che individua, tra le attività dell'Agenzia, anche il supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione e alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;

DATO ATTO che la Regione o soggetto da essa designato, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Decreto ed ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al co. 1 del medesimo articolo, fermo restando il supporto tecnico scientifico

dell'agenzia regionale per l'ambiente territorialmente competente, può stipulare apposita convenzione con la Direzione regionale o interregionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio;

RICHIAMATA la DGR n. 600 del 05.06.2006 (BURAT n. 64 Speciale del 12.07.2006), con la quale, su proposta del Servizio Gestione dei Rifiuti (SGR) è stato approvato un Protocollo d'Intesa, denominato: "Attuazione del D.Lgs.334/99 (Seveso 2) e D.Lgs.238/05 (Seveso 3) per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) e l'ARTA Abruzzo - Direzione Centrale e sono state disposte le verifiche ispettive per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

RICHIAMATA inoltre la DGR n. 965 del 23.11.2015 recante: "Riformulazione parziale dell'assetto organizzativo del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali", con la quale sono state confermate le competenze del Servizio Gestione dei Rifiuti e Bonifiche in ordine all'attuazione delle normative relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze;

DATO ATTO che la vigente Programmazione delle ispezioni degli Stabilimenti "RIR" di *SI* riferita al quinquennio 2016-2020, di cui alla DGR n. 452/2016, in scadenza al 31 dicembre 2020, pertanto risulta necessario provvedere ad predisporre la nuova Programmazione e Pianificazione delle ispezioni per il quinquennio 2021-2025;

VISTA la DGR n. 780 del 16/10/2018 "*D.Lgs n. 105 del 26 giugno 2015 - Attuazione DGR n. 452 del 12.07.2016 - Approvazione Schema di Convenzione tra Regione Abruzzo, A.R.T.A. (Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente dell'Abruzzo) Comando Regionale Vigili del Fuoco - Direzione Regionale VV.F.Abruzzo e I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale Incidenti sul Lavoro) per l'esecuzione delle ispezioni relative al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose per gli stabilimenti di soglia inferiore*", a seguito della quale in data 31.10.2018 è stata sottoscritta la Convenzione richiamata;

PRESO ATTO che il competente SRGB_dpc026, con nota prot. n. 315175/20 del 28.10.2020, richiedeva ad ARTA, ai sensi dell'art. 27 comma 3 del Decreto, di fornire supporto al fine di elaborare, per il quinquennio 2021-2025, la nuova programmazione delle ispezioni ordinarie per gli stabilimenti industriali di soglia inferiore, tenendo conto degli aggiornamenti/modifiche degli Stabilimenti RIR di *SI* e delle nuove notifiche effettuate dai Gestori;

VISTA la proposta di Pianificazione dell'attività ispettiva relativa agli stabilimenti "RIR" di *SI* presenti sul territorio regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3 del Decreto, trasmessa da ARTA Abruzzo con nota prot.n. 57985/2020 del 22/12/2020, acquisita dal SGR al prot.n. 456520/20 del 22.12.2020, elaborata sulla base dei criteri individuati dal Ministero dell'Interno in collaborazione con ISPRA;

VISTA altresì, la proposta di Programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2021 - 2025, trasmessa da ARTA Abruzzo con nota prot.n. 57985/2020 del 22/12/2020, acquisita dal SGR al prot.n. 456520/20 del 22.12.2020, elaborata tenendo conto delle specificità del territorio abruzzese e degli incidenti occorsi negli ultimi anni che hanno interessato stabilimenti di soglia inferiore;

RITENUTO di approvare sia la "Pianificazione dell'attività ispettiva" (ALLEGATO 1) - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatta con il supporto tecnico dell'ARTA Abruzzo sulla base dei criteri individuati dal Ministero dell'Interno in collaborazione con ISPRA, sia la: "Programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2021 - 2025" (ALLEGATO 2) - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatta con il supporto tecnico dell'ARTA Abruzzo tenendo conto delle specificità del territorio abruzzese e degli incidenti occorsi negli ultimi anni che hanno interessato stabilimenti di soglia inferiore, nelle more della conclusione delle istruttorie relative alle notifiche pervenute ai sensi del suddetto art. 13 del Decreto, da parte del SGRB il quale, con apposito provvedimento dirigenziale, provvederà all'eventuale aggiornamento dei suddetti documenti;

RITENUTO pertanto che l'attività ispettiva presso le aziende RIR di *SI*, a seguito dell'approvazione della pianificazione dell'attività ispettiva in argomento, possa proseguire secondo la Programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2021 - 2025;

RICHIAMATI il comma 6 dell'art. 27 e il comma 1 dell'art. 30 del Decreto che stabiliscono che gli oneri richiesti per l'espletamento delle attività ispettive ordinarie sono a carico dei Gestori, secondo tariffe e modalità stabilite all' "Allegato I" del Decreto e che le stesse possono essere aggiornate e rideterminate dalla Regione come disposto ai commi 2 e 3 dell'art. 30, in particolare "*Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 devono coprire il costo effettivo del servizio reso. Le medesime tariffe sono aggiornate, almeno ogni tre anni, con lo stesso criterio della copertura del costo effettivo del servizio*".

DATO ATTO che le ispezioni ordinarie, sulla base di quanto disposto dall'art. 27 comma 3 del Decreto, sono programmate, pianificate ed eseguite secondo i criteri previsti nell' "Allegato H" dello stesso;

RICHIAMATO l'art.29 del Decreto che prevede circa l'attuazione delle disposizioni in esso contenute "non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente";

PRESO ATTO che, rispetto alla precedente programmazione 2016-2020, gli stabilimenti DISTILLERIA D'AURIA e MORENA FIREWORKS risultano oggi collocati al di fuori del campo di applicazione del D.Lgs. 105/2015 a seguito di riduzione dei quantitativi di sostanze pericolose sino a valori inferiori alle soglie previste nello stesso Decreto;

CONSIDERATO che in riferimento alla precedente programmazione e considerati gli stabilimenti ad oggi notificati, risultano ancora da disporre le ispezioni presso: ART FIREWORKS, SAC PETROLI e SISTEMI SOSPENSIONI;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 avente per oggetto: "Norme in materia ambientale" e s.m.i., ed in particolare la Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di Bonifica di siti Contaminati";

VISTO il D.Lgs. 04.03.2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH (**R**egistration, **E**valuation, **A**uthorisation of **C**hemicals) che istituisce un sistema di registrazione sistematica delle sostanze al fine di consentire l'acquisizione e le informazioni sui pericoli di ciascuna sostanza e informare gli utilizzatori e i consumatori sulle modalità d'uso più sicure;

RICHIAMATI l'art. 7, comma 1, lett. d) e l'art. 30, commi 2) e 3) del Decreto, in relazione alla rideterminazione delle tariffe relative alle attività ispettive di competenza regionale con oneri a carico dei gestori, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Decreto;

RILEVATO che con DGR n. 195/2019 ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021- Variazione n. 3-2019 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate" ha previsto per la richiesta n. 4, inoltrata dal Servizio DPC026 con nota prot. n. 90905 del 22/03/2019, l'istituzione e l'iscrizione di un nuovo capitolo di entrata n. 32010.1 denominato "Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale – D. Lgs 26.06.2015 n. 105 – Direttiva 2012/18/CE" vincolato al correlato capitolo di spesa di nuova istituzione:

- n. 291010.1 - denominato "Contributi per controlli ambientali e attività ispettive trasferim. Ammin. Centr.";
- n. 291010.2 - denominato "Contributi per controlli ambientali e attività ispettive trasferim. Ammin. Locali";
- n. 291010.3 - denominato "Contributi per controlli ambientali e attività ispettive trasferim. Enti Previdenza";
- n. 291010.4 - denominato "Contributi per controlli ambientali e attività ispettive trasferim. Altri Servizi";

RITENUTO opportuno:

- dalla data di approvazione del presente atto, applicare il "Tariffario" di cui all' "Allegato I" previsto dal Decreto;
- provvedere all'adozione di un nuovo Schema di Convenzione *Regione Abruzzo – ARTA – Direzione Regionale VV.F. – Direzione Regionale INAIL* al fine di definire le modalità di reciproca collaborazione, i criteri di istituzione delle Commissioni Ispettive e le modalità di ripartizione degli importi versati dai Gestori per l'espletamento delle attività ispettive di che trattasi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2 del Decreto;
- demandare al SGRB_dpc026, il coordinamento con il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA_dpc025, delle attività di cui al Titolo III-bis (L'Autorizzazione integrata Ambientale) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ai sensi degli artt. 27, comma 10 e 29 del Decreto;

RITENUTO di demandare al competente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche l'adozione dei provvedimenti connessi all'attuazione del presente atto, nonché per eventuali nuove disposizioni in materia, anche attraverso specifici provvedimenti dirigenziali, per quanto di competenza;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita per il presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Territorio - Ambiente, sottoscrivendo il presente Atto, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del provvedimento ed alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi propri del Dipartimento;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e s.m.i. (TUEL);

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 07.03.2005, n. 82 *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

VISTO il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77 *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”*;

VISTA la DGR n. 965 del 23.11.2015 recante: *“Riformulazione parziale dell'assetto organizzativo del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali”*;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si ha per integralmente riportato e trascritto:

1. **di approvare** ai sensi dell'art. 7 comma 1 e art. 27 comma 3 del D.Lgs. 26.06.2015, n. 105:
 - a) la **“Pianificazione dell'attività ispettiva”** relativa agli stabilimenti “RIR” di *SI* presenti sul territorio regionale, redatta con il supporto tecnico dell'ARTA-Abruzzo sulla base dei criteri individuati dal Ministero dell'Interno in collaborazione con ISPRA, di cui all'**ALLEGATO 1** - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - b) la **“Programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2021 - 2025”** relativa agli stabilimenti “RIR” di *SI* presenti sul territorio regionale, redatta con il supporto tecnico dell'ARTA-Abruzzo tenendo conto delle specificità del territorio abruzzese e degli incidenti occorsi negli ultimi anni che hanno interessato stabilimenti di soglia inferiore, di cui all'**ALLEGATO 2** - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di incaricare** il SGRB_dpc026 dell'attuazione del presente atto tramite l'emanazione dei provvedimenti di propria competenza, in particolare per:
 - a) l'aggiornamento della “Pianificazione dell'attività ispettiva” e della “Programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2021 - 2025”, a seguito della conclusione delle istruttorie delle notifiche pervenute ai sensi dell'art. 13 del Decreto;
 - b) l'istituzione di ciascuna commissione ispettiva i cui componenti saranno reperiti tra i funzionari degli Enti sottoscrittori della Convenzione ed in possesso dei requisiti previsti dal Decreto ai fini delle verifiche di cui all'art. 27 del Decreto presso le Aziende “RIR” di *SI*;
 - c) la definizione delle modalità di designazione dei verificatori ispettivi;
 - d) il coordinamento con il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA_dpc025, delle attività di cui al Titolo III-bis (L'Autorizzazione integrata Ambientale) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ai sensi degli artt. 27, comma 10 e 29 del Decreto;
3. **di incaricare** il Dipartimento Territorio-Ambiente_dpc di predisporre un nuovo Schema di Convenzione Regione Abruzzo – ARTA – Direzione Regionale VV.F. – Direzione Regionale INAIL al fine di definire le modalità di reciproca collaborazione, i criteri di istituzione delle Commissioni Ispettive e le modalità di ripartizione degli importi versati dai Gestori per l'espletamento delle attività ispettive di che trattasi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2 del Decreto;
4. **di applicare** dalla data di approvazione del presente atto, il “Tariffario” di cui all' “Allegato I” previsto dal Decreto, fatta salva la possibilità di approvare, con ulteriore DGR, aggiornamenti delle suddette tariffe relative alle attività in oggetto nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 comma 2 e 3 dello stesso;

5. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta obbligazioni finanziarie a carico del Bilancio regionale;
6. **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali – Divisione III, alla Direzione Regionale Abruzzo dei Vigili del Fuoco, ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, alla Direzione Regionale INAIL , all'ARTA Abruzzo - Direzione Centrale e ai Gestori degli stabilimenti RIR di soglia inferiore interessati;
7. **di disporre** la pubblicazione integrale del presente provvedimento, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.


DIPARTIMENTO: TERRITORIO – AMBIENTE

SERVIZIO: Gestione Rifiuti e Bonifiche

UFFICIO: Bonifiche e rischi Ambientali


L'Estensore

Dott. Lorenzo Ballone


(firma)


Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Silvia De Melis


(firma)


Il Dirigente del Servizio

Ing. Salvatore Corroppolo


(firma)


Il Direttore Regionale

Arch. Pierpaolo Pescara


(firma)


Il Componente la Giunta


Arch. Nicola Campitelli


(firma)


Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta


(firma)




Il Presidente della Giunta


(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li _____



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

(firma)

Pianificazione e Programmazione delle ispezioni sugli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante di soglia inferiore in Regione Abruzzo

Art. 27 c. 3 del D. Lgs. 105/15

1. Premessa

La presente proposta di pianificazione delle ispezioni per il quinquennio 2021-2025 per la Regione Abruzzo è stata elaborata dall'Area Tecnica dell'ARTA, in attuazione dell'art. 27 c. 3 del D. Lgs. 105/15, partendo dai criteri adottati dal Ministero dell'Interno e da Ispra con la Circolare Dipvvf. DCPREV - REGISTRO UFFICIALE.U.0001005.25-01-2019, per elaborare il piano nazionale delle ispezioni sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia superiore, al fine di consentire, con modalità di calcolo trasparenti e tracciabili, un livello di priorità già condiviso a livello nazionale per la pianificazione dei sopralluoghi.

2. Valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza

Il punteggio di base per la definizione del Piano delle Ispezioni è stato stabilito dal Ministero dell'Interno e da ISPRA considerando i seguenti elementi, che tengono conto dei criteri stabiliti dall'art. 27 c. 3 e all'Allegato H del D. Lgs 105/15:

- TAB.A – Pericolosità delle sostanze e dei processi produttivi utilizzati;
- TAB.B – Risultanze delle ispezioni precedenti;
- TAB.C – Segnalazioni, reclami, incidenti e quasi incidenti;
- TAB.D – Probabili o possibili effetti domino;
- TAB.E – Concentrazione di più stabilimenti a RIR
- TAB.F – Vulnerabilità del territorio circostante
- TAB.G – Pericolo per l'ambiente entro i 100m
- TAB.H – Vie di propagazione delle sostanze pericolose

Le informazioni necessarie per l'attribuzione del punteggio sono state reperite da ARTA sulla base delle notifiche inviate dalle aziende, dalla conoscenza del territorio e dalle precedenti visite ispettive. In caso di assenza di informazioni, sono stati assunti i valori più cautelativi.

Tabella A - Pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati				
Cat.	Tipo di pericolo	Tipo di stabilimento	Punteggio base	Valorizzazione
1	Tossici	a) Stabilimenti con impianti chimici per la produzione di gas tossici liquefatti	10	1
		b) Stabilimenti con impianti chimici con processi che impiegano sostanze tossiche	9	1
		c) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in serbatoi	8	1
		d) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in bombole	5	2
		e) Stabilimenti chimici con stoccaggi di sostanze tossiche in serbatoi	5	2
		f) Stabilimenti chimici con stoccaggio di sostanze tossiche in fusti	3	3
2	Infiammabili	a) Raffinerie e stabilimenti petrolchimici	8	1
		b) Stoccaggio e rigassificazione GNL	6	2
		c) Stabilimenti chimici con processi che impiegano liquidi infiammabili	4	3
		d) Stabilimenti chimici con stoccaggio di liquidi infiammabili in serbatoi	3	3
		e) Stoccaggi sotterranei di gas naturale	4	3
		f) Stoccaggio, movimentazione e imbottigliamento GPL	4	3
		g) Depositi di prodotti petroliferi	3	3
3	Esplosivi	a) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.1 e 1.2	14	1
		b) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.3	10	1
		c) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.4	8	1
		d) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.5 e 1.6	5	2
		e) Stoccaggio di esplosivi di categoria UN/ADR 1.1-1.6	5	2
4	Altro	a) Impianti di trattamento e smaltimento degli sterili	3	3
		b) Trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici	2	4
		c) Produzione metalli non ferrosi	2	4
		d) Lavorazione metalli ferrosi/non ferrosi	2	4
		e) Centrali termoelettriche	2	4

Tabella A1- Valorizzazione della pericolosità	
Punteggio base	Cat. ⁽¹⁾
≥8	1
5-7	2
3-4	3
1-2	4

⁽¹⁾ Nota: valore della categoria da considerare nella formula [1]

Tabella B - risultanze delle ispezioni precedenti		
Cat.	Livello	Descrizione
1	Insufficiente	SGS-PIR al di sotto dei requisiti minimi di legge o standard del settore, molti aspetti del SGS-PIR non soddisfatti pienamente. Numerose prescrizioni e raccomandazioni.
2	Mediocre	SGS-PIR quasi conforme ai requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con diversi aspetti non pienamente soddisfatti. Significativo numero di prescrizioni e raccomandazioni.
3	Sostanzialmente conforme ma migliorabile	SGS-PIR soddisfa i requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con alcuni aspetti non pienamente soddisfatti. Alcune prescrizioni e molte raccomandazioni.
4	Buono	SGS-PIR al di sopra dei requisiti minimi di legge o standard di settore, la maggior parte degli aspetti del SGS-PIR sono pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in molti aspetti dell'organizzazione aziendale. Poche prescrizioni e raccomandazioni.
5	Ottimo	Atteggiamento proattivo nell'individuare e attuare i possibili miglioramenti, tutti gli aspetti del SGS-PIR pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in tutti gli aspetti dell'organizzazione aziendale. Poche raccomandazioni.





Tabella C - segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti

Cat.	Descrizione
1	Diverse evidenze di seri reclami e segnalazioni, quasi-incidenti, casi di non conformità o di almeno un grave incidente negli ultimi cinque anni.
2	Almeno un serio reclamo o segnalazione, un quasi-incidente, un incidente o un caso di non conformità negli ultimi cinque anni.
3	Non ci sono seri reclami o segnalazioni, incidenti o quasi-incidenti, e casi di non conformità negli ultimi cinque anni.

Tabella D - Stabilimenti o gruppi di stabilimenti con probabilità o possibilità di effetto domino

Cat.	Descrizione
1	Probabilità/possibilità di effetto domino con altri stabilimenti limitrofi o presenza di diverse condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.
2	Probabilità/possibilità di effetto domino con un altro stabilimento limitrofo o presenza di condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.
3	Nessuna probabilità/possibilità di effetti domino con un altro stabilimento limitrofo e assenza di condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.

Tabella E - Concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante ⁽²⁾

Cat.	Descrizione
1	a) Assenza di scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti e
	b) Assenza di predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati
2	a) Scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti, ma
	b) Assenza di predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati
3	a) Scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti e
	b) Predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati

Giunta Regionale d'Abruzzo

⁽²⁾Nota: La tabella E è applicabile solo in caso di stabilimenti ricadenti in aree ad elevata concentrazione di stabilimenti nei quali è possibile l'effetto domino



Tabella F - Collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante	
Cat.	Presenza nella zona di attenzione individuata nel Piano di Emergenza Esterna di:
1	Aree con destinazione residenziale, alta densità-ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 100 persone presenti)-mercati stabili o altre destinazioni commerciali (oltre 500 persone presenti)-categoria A ai sensi del DM 9 maggio 2001.
2	Aree con destinazione residenziale, media densità-ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 100 persone presenti)-mercati stabili o altre destinazioni commerciali (fino a 500 persone presenti)-centri commerciali, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti)-luoghi di pubblico spettacolo (oltre 100 persone presenti all'aperto, 1000 al chiuso)-Stazioni ferroviarie (movimento passeggeri superiore a 1000/giorno)-categoria B ai sensi del DM 9 maggio 2001.
3	Aree con destinazione residenziale, bassa densità-centri commerciali, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti)-luoghi di pubblico spettacolo (oltre 100 persone presenti all'aperto, 1000 al chiuso)-Stazioni ferroviarie (movimento passeggeri superiore a 1000/giorno)-categoria C ai sensi del DM 9 maggio 2001.
4	Aree con destinazione residenziale, presenza di insediamenti abitativi sparsi-Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile (fiere, mercatini o altri eventi periodici)-categoria D ai sensi del DM 9 maggio 2001.
5	Aree con destinazione residenziale, rari insediamenti abitativi-Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici-categoria E ai sensi del DM 9 maggio 2001.
6	Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone-categoria F ai sensi del DM 9 maggio 2001.

Tabella G - Pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante	
Cat.	Presenza entro la distanza di 100 m dallo stabilimento
1	Recettore ad alta vulnerabilità quali aree naturali o parchi destinati alla conservazione delle specie animali e vegetali.
2	Recettore sensibile quale sito di particolare interesse.
3	Recettore sensibile generico.
4	Nessun recettore vulnerabile.

Tabella H - Vie di propagazione della sostanza pericolosa	
Cat.	Vie di propagazione (acque superficiali, acque sotterranee, aria, ecc.)
1	Percorsi, sia diretti che indiretti, identificati.
2	Mancanza di specifici percorsi identificati.

Sulla base dei parametri di riferimento (categorie) sopra individuati verrà quindi determinata, per ogni singolo stabilimento, la priorità di programmazione (e la frequenza) ispettiva, in base alla seguente formula:

$$P = \sum \text{Cat.} \times (\text{Cat. disp} / \text{Cat. appl}) \quad [1]$$

Dove:

P parametro di priorità per la programmazione ispettiva dal quale si ricava il livello di priorità per lo stabilimento:

- stabilimento di I priorità che richiede frequenza ispettiva annuale;
- stabilimento di II priorità che richiede frequenza ispettiva biennale;
- stabilimento di III priorità che richiede frequenza ispettiva triennale.

$\sum \text{Cat.}$ è la somma delle categorie individuate per ciascun aspetto di sicurezza (e relativo parametro di riferimento) considerato dal CTR ai fini della valutazione sistematica dei pericoli di incidenti rilevanti;

Cat. disp è il numero totale degli aspetti di sicurezza (parametri di riferimento), pari a 8.

Cat. appl è il numero totale degli aspetti di sicurezza considerati dal CTR ; per rendere significativa la valutazione devono essere di norma utilizzati almeno 5 degli 8 parametri di riferimento. **Il CTR potrà comunque motivatamente procedere alla valutazione dei livelli di priorità considerando un numero inferiore di parametri di riferimento.**

Giunta Regionale d'Abruzzo

3. Situazione della aziende RIR di soglia inferiore in Abruzzo

In Abruzzo sono censite ad oggi 13 aziende a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore. Nel prospetto seguente sono riportate le aziende e le relative attività.

Provincia	Comune	Ragione Sociale	Attività	Note
Chieti	Lentella	Laterlite	Impianto smaltimento e recupero rifiuti	Notificata nel 2020
	Gissi	Arkema srl	Stabilimento chimico	
L'Aquila	Vasto	Ecofox srl	Stabilimento chimico	Notificata nel 2015
	Avezzano	LFoundry srl	Produzione componenti microelettronici	
Pescara	Barisciano	Beyfin spa	Deposito GPL	Notificata nel 2015
	Sulmona	Sistemi Sospensioni	Produzione pezzi meccanici per automobili	
	L'Aquila	Centrogas	Deposito GPL	
	Città S. Angelo	Sac Petroli	Deposito GPL	
Teramo	Città S. Angelo	Art Fireworks sas	Deposito fuochi d'artificio	Notificata nel 2015
	Pescara	Abruzzo Costiero	Deposito idrocarburi	
	Ancarano	Italpannelli srl	Produzione pannelli sandwich	
	Mosciano Sant'Angelo	Lareg 2	Produzione poliuretani espansi	
	Mosciano Sant'Angelo	Adriaoli	Stabilimento chimico	



4. Ispezioni programmate ed ispezioni effettuate negli ultimi 5 anni.

La DGR 452/2016 aveva individuato il seguente programma di ispezioni sugli stabilimenti di soglia inferiore:

Programma quinquennale delle ispezioni ordinarie per gli stabilimenti di soglia inferiore in Abruzzo (*)					
N.	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Lareg 2	Ecofox	Centrogas	Distilleria D'Auria	Lareg 2
2	LFoundry	Abruzzo Costiero	Arkema Coatings	Copema	Art Fireworks
3	Italpannelli	Beyfin	Magneti Marelli	Morena Fireworks	Pirotecnica Paoelli

Si ricorda che gli stabilimenti Di Giacomo e Pirotecnica Paoelli sono stati interessati da due incidenti rilevanti nel 2013 e nel 2014: il primo ha cessato subito le attività, il secondo si è denotificato successivamente.

Gli stabilimenti Distilleria D'Auria e Morena Fireworks si sono invece collocati al di fuori del campo di applicazione del Decreto 105 a seguito di riduzione dei quantitativi di sostanze pericolose sino a valori inferiori alle soglie previste nello stesso Decreto.

Per l'esecuzione delle ispezioni, la Regione Abruzzo ha stipulato nel 2018 una convenzione con il CNVVF – Direzione Regionale Abruzzo, ARTA e INAIL, approvata con DGR 780/2018. L'attività ispettiva sugli stabilimenti di soglia inferiore è pertanto di fatto iniziata nel 2019.

Ad oggi, sono state disposte le seguenti verifiche ispettive sugli stabilimenti di soglia inferiore:


Anno	Ispezioni disposte			
2019	Ecofox	LFoundry	Italpannelli	Lareg2
2020	Arkema	Beyfin	Centrogas	Abruzzo Costiero

Risultano ancora da disporre, rispetto alla programmazione 2016-2020 e considerati gli stabilimenti ad oggi notificati, le ispezioni presso:

- Art Fireworks
- Sac Petroli
- Sistemi sospensioni

Si deve poi considerare che nel quinquennio 2016-2020 si è registrata una nuova notifica relativa allo stabilimento Laterlite. Inoltre va tenuto presente che nella pianificazione disposta con la DGR 452/2016 era stato tenuto a margine lo stabilimento Adriaoli che, sebbene notificato nel 2015, era oggetto di provvedimento di sequestro all'atto della prima proposta di programmazione. Oggi, cessato il provvedimento restrittivo, benché lo stabilimento sia tuttora non attivo, si ritiene corretto includerlo nella proposta di programmazione.





5. Individuazione del livello di priorità con l'applicazione del metodo individuato dal Dipartimento dei VVF del Ministero dell'Interno

L'applicazione del metodo di cui alla Circolare DCPREV 1005 del 0001005.25-01-2019 ha portato all'attribuzione dei seguenti punteggi:

Ragione Sociale	Attività	Località	Prov.	Tab. A1	Tab. B	Punteggio Tabella C	Punteggio Tabella D	Punteggio Tabella E	Punteggio Tabella F	Punteggio Tabella G	Punteggio Tabella H	Cat. Disp	P Totale	Priorità
Arkema srl	Impianto chimico	Gissi	Chieti	1	3	3	3		4	1	1	7	18,29	quadriennale
Laterlite spa	Produzione argilla espansa - deposito rifiuti	Lentella	Chieti	4		3	3		4	2	2	6	24,00	quinquennale
ecofox	Impianto chimico	Vasto	Chieti	1	3	3	3		4	1	1	7	18,29	quadriennale
Lfoundry	Industria microelettronica	Avezzano	L'Aquila	1	3	3	3		4	2	1	7	19,43	quadriennale
Beyfin	Deposito GPL	Barisciano	L'Aquila	3	3	3	3		4	3	2	7	24,00	quinquennale
Captrogas	Produzione e/o deposito di esplosivi	L'Aquila	L'Aquila	3		3	3		3	1	1	6	18,67	quadriennale
Marelli Suspension System Italy	Lavorazione metalli	Sulmona	L'Aquila	3		3	3		4	2	1	6	21,33	quinquennale
Sac Petroli	Deposito di gas liquefatti	Alanno	Pescara	3		3	3		5	3	2	6	25,33	quinquennale
Art Fireworks	Deposito pirotecnici	Città S. Angelo	Pescara	2		3	3		5	3	2	6	24,00	quinquennale
Abruzzo Costiero	Deposito oli minerali	Pescara	Pescara	3	3	3	3		3	1	1	7	19,43	quadriennale
Italpannelli	Produzione pannelli sandwich	Ancarano	Teramo	1	3	2	3		4	1	1	7	17,14	quadriennale
Lareg2	Produzione piluretani espansi	Mosciano S. Angelo	Teramo	1	3	3	2		3	3	1	7	18,29	quadriennale
Adriaoli	Impianto chimico	Mosciano S. Angelo	Teramo	3		3	2		3	3	1	6	20,00	quadriennale



Come già nel periodo 2016-2020, visto l'esito della procedura di valutazione del rischio, in parallelo con quanto stabilito nella pianificazione nazionale, si è stabilito di adottare il seguente criterio:

<i>Parametro di priorità</i>	<i>Livello di priorità/frequenza ispezioni ordinarie</i>
<10	triennale
10-20	quadriennale
>20	quinquennale

Infatti, la Circolare del Ministero dell'Interno stabilisce che la frequenza (annuale) stabilita dall'art. 27 c. 4 del D. Lgs. 105/15 per gli stabilimenti di soglia superiore in assenza di pianificazione sia mantenuta per gli stabilimenti con parametro inferiore a 10, mentre la frequenza sia biennale per valori fra 10 e 20 e sia triennale per valori superiore a 20.

Poiché l'art. 27 del D. Lgs. 105/15 stabilisce al comma 4 che, in assenza di pianificazione, le ispezioni sugli stabilimenti RIR di soglia inferiore siano effettuate con frequenza triennale, in analogia con quanto sopra si ritiene di poter associare la frequenza triennale per gli stabilimenti ad elevata priorità, individuando una frequenza quadriennale per gli stabilimenti con indice intermedio e quinquennale per gli stabilimenti con gli indici maggiori di 20.

Giunta Provinciale
Abruzzo





6. Il Piano delle ispezioni per gli stabilimenti di soglia inferiore in Abruzzo

Dall'applicazione del metodo ISPRA-Ministero dell'Interno, tenendo conto delle frequenze stabilite in funzione dei livelli di priorità, si individua il seguente Piano di Ispezioni per gli stabilimenti di soglia inferiore della Regione Abruzzo:

Frequenza quinquennale (indice > 20)	Frequenza Quadriennale (Indice da 10 a 20)
Laterlite	Centrogas S.r.l
Art Fireworks	Adrioli
Beyfin	Lfoundry
Sac Petroli	Lareg 2
Sistemi Sospensioni	Abruzzo Costiero
	Arkema
	Italpannelli
	Ecofox

7. Il programma delle ispezioni per il quinquennio 2021-2025

La programmazione nel quinquennio 2021-2025 è definita tenendo conto dei seguenti ulteriori criteri:

- Si stabilisce la massima priorità per le aziende che non sono state ispezionate nel quinquennio precedente, ancorchè le ispezioni fossero programmate.
- La successiva priorità è fissata per le aziende che si sono notificate nel quinquennio 2016-2020 e pertanto non incluse nella precedente pianificazione.
- Per i restanti stabilimenti, si pianifica il controllo in base alla data di effettuazione della precedente ispezione, in modo da garantire la frequenza individuata nella pianificazione.
- Tutte le aziende di soglia inferiore devono essere ispezionate almeno una volta nell'arco dei 5 anni.

Con i criteri sopra individuati, il numero di stabilimenti da ispezionare nel corso di un anno varia da un massimo di 4 ad un minimo di uno stabilimento.

E' di tutta evidenza che la programmazione annuale dovrà essere verificata ed eventualmente aggiornata in funzione delle ispezioni effettivamente disposte e di situazioni contingenti.



Programma ispezioni 2021-2025 (*)				
2021	Sistemi sospensioni	Sac Petroli	Art Fireworks	
2022	Laterlite	Adriaoli		
2023	Ecofox	LFoundry	Italpannelli	Lareg2
2024	Arkema		Centrogas	Abruzzo Costiero
2025		Beyfin		

* in azzurro sono indicati gli stabilimenti da ispezionare con frequenza quadriennale

